

Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

COM(89) 268 def. — SYN 219

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 agosto 1989)

(89/C 263/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per raggiungere gli obiettivi enunciati nell'articolo 8 A del trattato, il regolamento (CEE) n. ... del Consiglio ha istituito uno statuto della società europea (SE);

considerando che, allo scopo di promuovere gli obiettivi economici e sociali della Comunità, occorre organizzare la partecipazione dei lavoratori alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie delle SE;

considerando che la grande varietà delle regolamentazioni e degli usi esistenti negli Stati membri circa le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al controllo delle decisioni degli organi delle società per azioni non permette di organizzare in maniera uniforme il ruolo dei lavoratori nelle SE;

considerando che occorre pertanto coordinare le legislazioni degli Stati membri, al fine di rendere equivalenti le garanzie richieste in ciascuno di essi alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, tenuto

conto delle particolarità del funzionamento delle società stesse che hanno sede nel loro territorio; che tale coordinamento va operato tenendo conto del fatto che la costituzione di una SE è il frutto di un'operazione di ristrutturazione o di cooperazione di società alle quali si applica il diritto di almeno due Stati membri;

considerando che occorre tenere conto delle particolarità delle legislazioni degli Stati membri, stabilendo per la SE un quadro articolato in più modelli di partecipazione ed autorizzando gli Stati membri, da un lato, a scegliere il modello o i modelli meglio corrispondenti alle loro tradizioni nazionali e se del caso, d'altro lato l'organo di direzione o di amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori della SE o delle sue società fondatrici ad adottare il modello meglio conforme al loro contesto sociale;

considerando che le disposizioni della presente direttiva costituiscono il complemento indissociabile del regolamento (CEE) n. ... e che occorre pertanto far sì che possano essere applicate simultaneamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri riguardanti il ruolo dei lavoratori nella SE.

Dette misure costituiscono un necessario complemento del regolamento (CEE) n. ... relativo allo statuto della SE.

TITOLO I

I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i lavoratori della SE partecipino alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie della SE in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2

è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i rappresentanti dei lavoratori di dette società previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Qualora i negoziati non permettano di pervenire ad un accordo, spetta ai suddetti organi scegliere il modello che si applicherà alla SE.

2. La SE può essere costituita soltanto previa scelta di uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE. L'accordo stipulato è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

4. Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità di applicazione dei modelli di partecipazione per le SE che hanno sede nel suo territorio.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la scelta dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 o di imporre un solo modello alle SE che hanno sede nel loro territorio.

SEZIONE PRIMA

L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 4

I membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati:

- per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società, oppure
- per cooptazione da parte dell'organo medesimo. Tuttavia, l'assemblea generale degli azionisti o i rappresentanti dei lavoratori hanno facoltà di opporsi, per precisi motivi, alla nomina di un candidato proposto. In questo caso la nomina avrà luogo soltanto previa dichiarazione d'irricevibilità dell'opposizione da parte di un organo indipendente di diritto pubblico.

SEZIONE SECONDA

ORGANO DISTINTO

Articolo 5

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo distinto. Il numero dei membri di detto organo e le modalità della loro elezione o della loro nomina sono stabiliti nello statuto di concerto con i rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

2. L'organo che rappresenta i lavoratori ha il diritto

- a) di essere informato, almeno trimestralmente, dall'organo di direzione o di amministrazione sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultimo controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;

b) di chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE, qualora sia necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, una relazione su determinati affari della società ovvero ogni informazione o documento;

c) di essere informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. ...

3. Ai membri dell'organo distinto si applica l'articolo 74, paragrafo 3 di detto regolamento.

SEZIONE TERZA

ALTRI MODELLI

Articolo 6

1. Modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i lavoratori o i loro rappresentanti in queste società.

2. L'accordo stipulato deve assicurare ai lavoratori della SE o ai loro rappresentanti almeno:

- a) informazioni trimestrali sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultima controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;
- b) l'informazione e la consultazione prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. ...

3. Qualora l'accordo preveda che i lavoratori sono rappresentati da un organo collegiale, quest'ultimo può chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori osservino la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

5. Qualora la legge dello Stato membro in cui ha sede la società ne dia facoltà, l'accordo può consentire all'organo di direzione o di amministrazione della SE di astenersi dal comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti informazioni la cui divulgazione potrebbe danneggiare gravemente gli interessi della SE o far fallire i suoi progetti.

6. Le parti del negoziato possono farsi assistere da esperti di propria scelta a spese delle società fondatrici.

7. L'accordo può essere concluso per un periodo determinato ed essere rinegoziato alla scadenza di tale periodo. Tuttavia, l'accordo stipulato resta valido fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello è conforme alle prassi nazionali più avanzate e garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

SEZIONE QUARTA

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SE

Articolo 7

I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a sistemi che tengono adeguatamente conto del numero di lavoratori che essi rappresentano.

Tutti i lavoratori devono poter partecipare alle elezioni.

Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

Articolo 8

I primi membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione che i lavoratori devono designare, nonché i

primi membri dell'organo distinto vengono designati dai rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Il numero di tali rappresentanti è proporzionale al numero di lavoratori che essi rappresentano. I primi membri restano in carica fino a quando non siano state soddisfatte le condizioni per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori della SE.

SEZIONE QUINTA

Articolo 9

1. L'organo di direzione o di amministrazione della SE deve dare ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi finanziari e materiali che permettano loro di riunirsi e di esercitare adeguatamente le loro funzioni.

2. Le modalità pratiche di attribuzione di tali mezzi finanziari e materiali devono essere stabilite di concerto con i rappresentanti dei lavoratori della SE.

SEZIONE SESTA

LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEGLI STABILIMENTI DELLA SE

Articolo 10

Lo *status* giuridico e le funzioni dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori, costituiti presso gli stabilimenti della SE, sono determinati dalla legge o dagli usi degli Stati membri, sempreché la presente direttiva non disponga altrimenti.

TITOLO II

ACCESSO DEI LAVORATORI AL CAPITALE O AGLI UTILI DELLA SE

SEZIONE PRIMA

Articolo 11

Può essere prevista una partecipazione dei lavoratori al capitale o agli utili della SE mediante accordo collettivo negoziato e stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione delle società fondatrici o della SE e i lavoratori o loro rappresentanti abilitati a negoziare in tali società.

SEZIONE SECONDA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamenta-

ri ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 13

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
